

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

OGGETTO: Emanazione Regolamento per l'assegnazione di borse per attività di ricerca e di perfezionamento.

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989;
VISTA la legge n. 398 del 30.11.1989;
VISTO lo Statuto della Scuola, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2012, ed in particolare l'art. 26;
VISTO il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità emanato con D.D. N. 499 del 27.08.2018;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 24.10.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 31.10.2023 con cui è stata approvata l'emanazione del nuovo Regolamento unico per l'assegnazione di borse per attività di ricerca e di perfezionamento;
ACCERTATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art. 1 Viene emanato il Regolamento per l'assegnazione di borse per attività di ricerca e di perfezionamento riportato in allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 2 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e allo stesso verrà assicurata adeguata pubblicità.

IL DIRETTORE
prof. Andrea Romanino
(firmato digitalmente)

vm/

Segreteria Didattica ed
Allievi

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E info@sissa.it
sissa.it



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA) PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E DI PERFEZIONAMENTO

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione ed il conferimento di borse di ricerca ai sensi della legge 398/89 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Scuola al fine di promuovere l'istruzione post-universitaria e il perfezionamento della formazione scientifica, avvicinare talenti alla ricerca scientifica, attraverso periodi di tirocinio e ricerca, anche nel contesto dell'elaborazione delle tesi di laurea di secondo livello.

1.2 Le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 2 – Tipologia e caratteristiche delle borse di ricerca

2.1 Destinatari: La Scuola può assegnare borse per attività di ricerca a studenti in possesso di Laurea, sia triennale che magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento, o analogo titolo conseguito all'estero e ritenuto idoneo a giudizio insindacabile della competente Commissione di cui al seguente art. 5.

Il titolo deve essere posseduto entro e non oltre l'inizio dell'attività. Tali borse non sono cumulabili con altre borse erogate ai sensi della L. 398/89.

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Area di afferenza della borsa ovvero con il Direttore, il Segretario Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Durata: fino a 12 mesi. Le borse sono rinnovabili anche più volte nel limite complessivo di 12 mesi.

2.3 Importo: da 500 fino a 1800 euro netti mensili, anche a seconda del livello di maturazione scientifica richiesto. Indicativamente, sino a 1000 euro nel caso di collaborazioni nell'ambito della redazione della tesi di laurea magistrale o che preludano alla partecipazione delle selezioni per i corsi PhD della SISSA.

Art. 3 – Copertura Finanziaria

3.1 Le borse di cui al presente Regolamento possono essere attivate sia su fondi della Scuola assegnati alle Aree che su fondi esterni.

Art. 4 – Bando di selezione

4.1 La selezione dei candidati, ai fini del conferimento di una borsa, è effettuata mediante bando di selezione pubblico che prevede la valutazione comparativa dei titoli e può eventualmente prevedere un colloquio. Le posizioni bandite su fondi Scuola necessitano dell'approvazione del Consiglio di Area di afferenza.

4.2 Il bando deve specificare:

- Il numero delle mensilità messe a concorso e l'importo della borsa;
- l'attività che il borsista dovrà svolgere
- I titoli e requisiti richiesti, tra cui la conoscenza della lingua inglese;
- Le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
- I criteri generali di valutazione che saranno utilizzati, di cui al seguente art. 5.2

I bandi sono pubblicati all'Albo Ufficiale della Scuola e resi pubblici per via telematica sul sito WEB della SISSA per un periodo di almeno 15 gg.

Art. 5 - Procedure di selezione

5.1 Per ciascuna selezione viene nominata dal Direttore della Scuola una Commissione preposta alla selezione delle domande su proposta della/del referente scientifico della posizione bandita. La Commissione deve essere composta da un minimo di 3 componenti avendo cura, per quanto possibile, che siano rappresentati entrambi i generi.

5.2 La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati prendendo in considerazione:

- il curriculum universitario di primo e secondo livello;
- il profilo scientifico del candidato in relazione alle attività previste;
- eventuali lettere di presentazione.

5.3 La Commissione provvede alla valutazione delle/dei candidate/i per giungere all'eventuale assegnazione finale tramite il seguente iter:

- a) Gli atti sono approvati con provvedimento del Direttore della Scuola entro e non oltre venti giorni dalla chiusura del bando. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sul sito web della SISSA.
- b) Ai vincitori viene data comunicazione dell'assegnazione della borsa di studio entro 10 giorni dal provvedimento di approvazione degli atti tramite l'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di ammissione. Entro 7 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione i vincitori dovranno confermare l'accettazione della borsa, pena decadenza.
- c) La borsa è conferita con provvedimento del Direttore. Le borse decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese tenendo conto delle pratiche amministrative necessarie all'attribuzione della borsa di studio.
- d) La mancata presa di servizio nella data indicata dal Decreto di conferimento della borsa senza adeguata giustificazione, comporta la decadenza. Il posticipo dell'inizio dell'attività è ammesso solo per gravi e giustificati motivi debitamente documentati.

5.4 Conferimento diretto: qualora la borsa sia prevista all'interno di programmi di sviluppati nell'ambito di accordi formalizzati di cooperazione nazionale o internazionale di cui la SISSA è partner, o di accordi di collaborazione con università e enti di ricerca, che prevedano il riconoscimento di borse a studenti con specifiche modalità di conferimento, è possibile prescindere dall'esperimento della selezione di cui al presente Regolamento. La borsa sarà, in tal caso, conferita a soggetti che siano stati selezionati o individuati nel quadro dei suddetti rapporti convenzionali.

Art. 6 – Diritti, doveri e obblighi del borsista

6.1 Il borsista ha l'obbligo di svolgere l'attività prevista sotto la supervisione del referente scientifico assegnatogli, seguendo le sue indicazioni.

6.2 Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative della Scuola nonché il Codice Etico.

Art. 7 – Incompatibilità

7.1 Le borse non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con soggiorni all'estero l'attività del borsista o nei casi previsti dalla legge.

7.2 Le borse non sono inoltre compatibili con attività di lavoro subordinato, autonomo, o parasubordinato. A meno che il Coordinatore di Area su parere conforme del Responsabile Scientifico, accertata l'assenza di conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista ne autorizzi lo svolgimento dandone informazione al Consiglio di Area.

7.3 Durante lo svolgimento dell'attività, i borsisti, possono seguire le lezioni dei corsi di dottorato previa approvazione del referente scientifico e sostenere i relativi esami.

Art. 8 - Contributo spese di viaggio

8.1 Alla/all'assegnataria/o della borsa potrà essere assegnato un contributo alle spese di viaggio a discrezione del docente titolare dei fondi nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento Missioni vigente.

8.2 Per "spese di viaggio" si intendono quelle sostenute per i mezzi di trasporto per raggiungere la SISSA ed iniziare l'attività ed eventualmente quelle al termine della borsa per fare ritorno alla propria residenza.

8.3 L'eventuale contributo per le spese di viaggio viene erogato fino ad un massimo di € 400,00 lorde per candidati provenienti da Paesi comunitari e fino a € 1000,00 lordi per i candidati provenienti da paesi extracomunitari, prevedendo la possibilità di aumentare quest'ultimo importo fino a € 1500,00 in casi eccezionali.

Art. 9 – Sospensione e decadenza

9.1 In casi eccezionali la borsa può essere sospesa su richiesta della/del borsista con provvedimento del Direttore della Scuola, previo parere favorevole del responsabile scientifico per un massimo di 6 mesi. Nel caso di gravi motivi di salute o in caso di maternità la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista debitamente documentata.

9.2 Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia ai doveri di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. La decadenza è disposta, sentito il referente scientifico, dal Direttore della Scuola con provvedimento adeguatamente motivato.

Art. 10 – Disciplina della proprietà intellettuale

Tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare sono regolati secondo quanto previsto nel Regolamento della SISSA sulla proprietà intellettuale.

IL DIRETTORE

Prof. Andrea Romanino
(firmato digitalmente)

vm/